



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE
PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE**

Contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria
denominata Associazione L'Aquilone Centro Sardo di Solidarietà Sociale On-
lus per gli anni 2021/2022/2023.**

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari Via E. Costa 57,
C.F. 92005870909 e Partita IVA 00935650903 nella persona del Commissario
Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Massimo Temussi, C.F.
TMSMSM70L15I452G (in forza delle Deliberazioni del Commissario Straordinario
n. 1 del 13.01.2021 e n. 518 del 02.07.2021), domiciliato per la carica presso la
medesima, da una parte

e

la Struttura Associazione L'Aquilone Centro Sardo di Solidarietà Sociale Onlus (di
seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 92024480920 con sede legale in Ca-
gliari Via San Giovanni n. 423 e sedi operative in:

- "SU MASU" Centro di pronta accoglienza, osservazione ed orientamento –
Elmas (CA) Via Aquilone n. 2 - cod. regionale 080035;
- "SAN GEMILIANO" Comunità terapeutica residenziale - Sestu (CA) Loc. Ma-
gangiosa – cod. regionale 080036;
- "L'AQUILONE" Comunità terapeutica riabilitativa - Assemini (CA) Loc. Terra-
maini n. 1 – cod. regionale 080037;
- "SERVIZIO RESIDENZIALE DOPPIA DIAGNOSI PER PERSONE DIPEN-
DENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE" - Quartu Sant'Elena (CA) Via
Mar Caspio n. 8 – cod. regionale 080038;
- "SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVO" - Quartu



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

Sant'Elena (CA) Via Mar Caspio n. 8 – cod. regionale 080054

nella persona del Legale rappresentante, Dott. Carlo Follesa, C.F. FLL-

CRL40M18I271M, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula

contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane

in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32

del 23.12.2020 *“Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema*

sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abroga-

zione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e

della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le

seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: “a decorrere dall'anno

2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2022”; b) all'articolo 47 i

termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi”;

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provvedu-

to alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed or-

ganizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie.

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con dipendenze

patologiche è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 9/13 del



Azienda Tutela Salute

12.02.2013, n. 53/6 del 29.12.2014 e n. 21/12 del 24.04.2018 e ss.mm.ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-
tata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con dipendenze patologiche
con provvedimenti:

- n. 1180 del 23.10.2018 adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – As-
sessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- n. 887 del 08.08.2016 (validità prorogata per 12 mesi per effetto della D.G.R.
11/16 del 11.03.2020) adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Asses-
sorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- n. 734 del 23.07.2018 adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Asses-
sorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

- n. 785 del 20.07.2016 (validità prorogata per 12 mesi per effetto della D.G.R.
11/16 del 11.03.2020) adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Asses-
sorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

ai sensi e per gli effetti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto del-
le disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei
contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;



Azienda Tutela Salute

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed orga-



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

nizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le

carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato

per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle ti-

pologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di at-

tività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su

base annuale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimen-

to di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-

genza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli

stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo defi-

nito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per

farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle di-

sposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste

dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2, è

specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre-

sentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la

mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno ora-

rio settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nomi-



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

nativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ATS.

La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti fina-



Azienda Tutela Salute

lizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la



Azienda Tutela Salute

risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata



Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene



Azienda Tutela Salute

garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l'inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all'allegato Y, mediante l'invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il Piano individuale di trattamento.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.



Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.N.D.- nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.



Azienda Tutela Salute

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, di cui al D.P.R. del 14.09.91, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti.

Per le prestazioni effettuate dalle residenze collettive o case alloggio, la remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura. Allontanamenti inferiori a 5 giorni motivati da regioni terapeutiche sociali o familiari non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura sociosanitaria né il pagamento delle rette. Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all'allontanamento, direttamente alla ATS contraente.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente contratto.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.
Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata



Azienda Tutela Salute

una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:

- SEDE OPERATIVA DI ELMAS (CA) VIA AQUILONE N. 2

- Anno 2021: € 323.132,50;
- Anno 2022: € 323.132,50;
- Anno 2023: € 323.132,50

- SEDE OPERATIVA DI SESTU (CA) LOC. MAGANGIOSA

- Anno 2021: € 583.685,61;
- Anno 2022: € 583.685,61;
- Anno 2023: € 583.685,61

- SEDE OPERATIVA DI ASSEMINI (CA) LOC. TERRAMAINI

- Anno 2021: € 702.623,00;
- Anno 2022: € 702.623,00;
- Anno 2023: € 702.623,00

- SEDE OPERATIVA DI QUARTU SANT'ELENA VIA MAR CASPIO N. 8 – SERVIZI RESIDENZIALE

- Anno 2021: € 503.700,00;
- Anno 2022: € 503.700,00;
- Anno 2023: € 503.700,00

- SEDE OPERATIVA DI QUARTU SANT'ELENA (CA) VIA MAR CASPIO N. 8 SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE

- Anno 2021: € 26.931,04;
- Anno 2022: € 64.634,50;



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
--

Azienda Tutela Salute

- Anno 2023: € 64.634,50

Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno riparti-



Azienda Tutela Salute

te tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.



Azienda Tutela Salute

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando



l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 15 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

Art. 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023. E'escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 16 bis - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è



Esente da bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D. Lgs. 117/2017

Azienda Tutela Salute

soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Massimo Temussi	STRUTTURA
	Dott. Carlo Follesa

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 552 DEL 09.07.2021

Prestazioni di assistenza alle persone con affette da disturbo correlato alle dipendenze patologiche - ADULTI

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA Delib.G.R. n. 9/13 del 12.2.2013	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI/ ACCESSI 2021	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI/ACCE SSI 2022-2023	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
ASSOCIAZIONE L'AQUILONE - "SU MASU" - Elmas	Centro residenziale di pronta accoglienza, osservazione e orientamento	72,00 €	12,3	12,3	323.132,50 €	323.132,50 €	323.132,50 €
ASSOCIAZIONE L'AQUILONE - U.O. LOC. MAGANGIOSA Sestu	Servizio residenziale terapeutico riabilitativo	68,00 €	23,5	23,5	583.685,61 €	583.685,61 €	583.685,61 €
ASSOCIAZIONE L'AQUILONE - Comunità Terapeutica Assemini	Servizio residenziale terapeutico riabilitativo	68,00 €	28,3	28,3	702.623,00 €	702.623,00 €	702.623,00 €
ASSOCIAZIONE L'AQUILONE - LOC. FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA	Servizio residenziale per persone dipendenti da sostanze d'abuso con patologie psichiatriche	92,00 €	15,0	15,0	503.700,00 €	503.700,00 €	503.700,00 €
	Servizio semi-residenziale terapeutico riabilitativo*	59,00 €	3,0	3,5	26.931,04 €	64.634,50 €	64.634,50 €
totale complessivo					2.140.072,15 €	2.177.775,61 €	2.177.775,61 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

*Per quanto riguarda la Struttura di Flumini di Quartu, essendo il livello semiresidenziale di nuova contrattualizzazione, il Valore delle prestazioni dell'anno 2021 è calcolato su 5 mesi di apertura

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	080035 - CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA, OSSERVAZIONE E ORIENTAMENTO "SU MASU" - ASSOCIAZIONE L'AQUILONE ONLUS
SEDE LEGALE	VIA SAN GIOVANNI N. 423 - CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	VIA DELL'AQUILONE N. 2 - ELMAS (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
CRNDNL81P15F979L	CORONA	DANIELE	EDUCAT. PROFES.	38	COORD. STRUTTURA		DIPENDENTE	
FRASLV89R52I851W	FRAU	SILVIA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
SBAFRC90E46G113O	SABA	FEDERICA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
CNNMRZ84A20G113C	CANNAS	MAURIZIO	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
MDDGCR83D18B354X	MEDDA	GIANCARLO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MRRRCR57SR10B354T	MURRU	CHRISTIAN	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MLEGNN60T47G113L	MELI	GIOVANNA	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MSMNDJ80D66B354W	MUSMECI	NADJA	PSICOTERAPEUTA	3	PSICHIATRA		LIBERO PROFESSIONISTA	
VRGFBL70T57H118I	VARGIU	FABIOLA	PSICOLOGA	3	PSICOTERAPEUTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
PNNFNC52D18M026F	PINNA	FRANCESCO ANTONIO	MEDICO CHIRURGO	1	MEDICO DI BASE		SSN	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	080036 - COMUNITA' TERAPEUTICA RESIDENZIALE "SAN GEMILIANO" - ASSOCIAZIONE L'AQUILONE ONLUS
SEDE LEGALE	VIA SAN GIOVANNI N. 423 - CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	LOC. MAGANGIOSA - SESTU (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
CLLNDR73R24I166V	COLLU	ANDREA	EDUCAT. PROFES.	38	COORD. STRUTTURA		DIPENDENTE	
CSTRRT75S01B354H	COSTA	ROBERTO	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFFS.		DIPENDENTE	
ZRAMNC89H59B354M	ZARA	MONICA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
TRTCLD90P11B354X	TORTOLANO	CLAUDIO	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
LPRNRC59T20B354H	LEPORI	ENRICO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PLIFNC68P29B354B	PILI	FRANCESCO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
CSTNNL68H22B354U	CASTA	ANTONELLO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MSMNDJ80D66B354W	MUSMECI	NADJA	PSICOTERAPEUTA	3	PSICHIATRA		LIBERO PROFESSIONISTA	
VRGFBL70T57H118I	VARGIU	FABIOLA	PSICOLOGA	6	PSICOTERAPEUTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MCCRTI66E61L924N	MACCHIS	RITA	MEDICO CHIRURGO	1	MEDICO DI BASE		SSN	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	080037 - COMUNITA' TERAPEUTICA RIABILITATIVA "L'AQUILONE" - ASSOCIAZIONE L'AQUILONE ONLUS
SEDE LEGALE	VIA SAN GIOVANNI N. 423 - CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	LOC. TERRAMAINI - ASSEMINI (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
PGIMTT64C12B354V	PIGA	MATTEO	EDUCAT. PROFES.	38	COORD. STRUTTURA		DIPENDENTE	
CBRMLS80B43F979C	CABRAS	MARIA LUISA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
CNTVLM60B63B354P	CONTU	VILMA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
PSCCNZ81S48B745H	PUSCEDDU	CINZIA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
SLSSFN76B28E252M	SAILIS	STEFANO	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
MRGGPR69D071647M	MURGIA	GIAMPIERO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
RGLGLC74D02B354H	ARGIOLAS	GIANLUCA	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PSIPLA70M12B354S	PISU	PAOLO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
MSMNDJ80D66B354W	MUSMECI	NADJA	PSICOTERAPEUTA	3	PSICHIATRA		LIBERO PROFESSIONISTA	
VRGFBL70T57H118I	VARGIU	FABIOLA	PSICOLOGA	6	PSICOTERAPEUTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
PNNFNC52D18M026F	PINNA	FRANCESCO ANTONIO	MEDICO CHIRURGO	1	MEDICO DI BASE		SSN	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	080038 - SERVIZIO RESIDENZIALE DOPPIA DIAGNOSI PER PERSONE DIPENDENTI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE - ASSOCIAZIONE L'AQUILONE ONLUS
SEDE LEGALE	VIA SAN GIOVANNI N. 423 - CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	VIA MAR CASPIO N.8 - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
MTZPPL75E19F208P	MATZUTZI	PIER PAOLO	PSICOLOGO	38	COORD. STRUTTURA		DIPENDENTE	
SNNWTR71D20B354S	SANNA	WALTER	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
MRGVSS89R41I452M	MURGIA	VANESSA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
CLLLSN78H46B354J	COLLU	ALESSANDRA	EDUCAT. PROFES.	29	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
MLICLD83C48B354Z	MILIA	CLAUDIA	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PDDSRG57M15B354P	PODDA	SERGIO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
GHNMR86D29B354J	GHIANI	MAURO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
NNNNTN77B05B354W	NONNE	ANTONIO	O.S.S.	24	O.S.S.		DIPENDENTE	
CSTLND97E31G113V	CASTANGIA	ALEXANDRO	INFER.PROFESS.	28	INFER.PROFESS.		DIPENDENTE	
MSMNDJ80D66B354W	MUSMECI	NADJA	PSICOTERAPEUTA	14	PSICHIATRA		LIBERO PROFESSIONISTA	
VRGFBL70T57H118I	VARGIU	FABIOLA	PSICOLOGA	12	PSICOTERAPEUTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
PCSPRZ66I63B354V	PICUS	PATRIZIA	MEDICO CHIRURGO	1	MEDICO DI BASE		SSN	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	080054 - SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE TERAPEUTICO RIABILITATIVO - ASSOCIAZIONE L'AQUILONE ONLUS
SEDE LEGALE	VIA SAN GIOVANNI N. 423 - CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	VIA MAR CASPIO N.8 - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
MTZPPL75E19F208P	MATZUTZI	PIER PAOLO	PSICOLOGO	38	COORD. STRUTTURA		DIPENDENTE	
SNNWTR71D20B354S	SANNA	WALTER	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
MRGVSS89R41I452M	MURGIA	VANESSA	EDUCAT. PROFES.	38	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
CLLLSN78H46B354J	COLLU	ALESSANDRA	EDUCAT. PROFES.	29	EDUCAT. PROFES.		DIPENDENTE	
MLICLD83C48B354Z	MILIA	CLAUDIA	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
PDDSRG57M15B354P	PODDA	SERGIO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
GHNMRA86D29B354J	GHIANI	MAURO	O.S.S.	38	O.S.S.		DIPENDENTE	
NNNNTN77B05B354W	NONNE	ANTONIO	O.S.S.	24	O.S.S.		DIPENDENTE	
CSTLND97E31G113V	CASTANGIA	ALEXANDRO	INFER.PROFESS.	28	INFER.PROFESS.		DIPENDENTE	
FMSMNDJ80D66B354W	MUSMECI	NADJA	PSICOTERAPEUTA	14	PSICHIATRA		LIBERO PROFESSIONISTA	
VRGFBL70T57H118I	VARGIU	FABIOLA	PSICOLOGA	12	PSICOTERAPEUTA		LIBERO PROFESSIONISTA	
PCSPRZ66I63B354V	PICUS	PATRIZIA	MEDICO CHIRURGO	1	MEDICO DI BASE		SSN	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.